

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5566 del 30/09/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Casalecchio di Reno (BO), via M. Monroe n. 2/9, c.a.p. 40033, richiesta dal CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO Soc.Cons. a.r.l. per l'attività di centro commerciale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5787 del 30/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Casalecchio di Reno (BO), via M. Monroe n. 2/9, c.a.p. 40033, richiesta dal CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO Soc.Cons. a.r.l. per l'attività di centro commerciale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 2445/2014, P.G. 125961/2014, adottata dalla Provincia di Bologna e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 742 del 05/09/2014 e con scadenza di validità in data 04/09/2029 al CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO Soc.Cons.a r.l. (C.F. e P.IVA 00865231203), così come modificata da ARPAE con le Determinazioni di Modifica non Sostanziale n. DET-AMB-2017-754 del 16/02/2017, DET-AMB-2021-4488 del 09/09/2021, DET-AMB-2022-2977 del 10/06/2022, per area di gestione dell'attività centro commerciale svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno in data 05/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/227789 del 16/12/2024 (**pratica Sinadoc 41747/2024**) dal procuratore del CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO Soc.Cons.a r.l. (C.F. e P.IVA 00865231203), con sede legale in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via M. Monroe n. 2/9, c.a.p. 40033, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di centro commerciale svolta presso lo stabilimento ivi ubicato in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno};

RILEVATO che l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per nuove emissioni derivanti da gruppi elettrogeni e di cogenerazione a gas naturale e gasolio, nuova matrice impatto acustico, e dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle altre matrici ambientali già autorizzate.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- il Consorzio istante, con integrazione volontaria, inviava documentazione relativamente alle emissioni in atmosfera (PG/2024/234478 del 30/12/2024);
- ARPAE SAC con nota PG/2025/440 del 02/01/2025 comunicava al SUAP l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Casalecchio di Reno) l’espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE SAC con nota PG/2025/4926 del 13/01/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota PG/2025/12912 del 22/01/2025 richiedeva al Consorzio istante le integrazioni;
- il Consorzio istante richiedeva una proroga dei tempi con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2025/30840 del 18/02/2025, e concessa con nota del SUAP del 27/02/2025; la documentazione veniva trasmessa dal Consorzio istante con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2025/80695 del 30/04/2025;
- tale documentazione veniva considerata incompleta relativamente all’impatto acustico, ed il Suap invitava il Consorzio a completare la documentazione entro il 21/07/2025 con nota agli atti di Arpae PG/2025/94610 del 22/05/2025;
- ulteriore documentazione di impatto acustico a completamento delle integrazioni richieste veniva presentata dal Consorzio istante in data 21/07/2025 ed acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/132014 del 22/07/2025.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all’adozione della Determina di Modifica Sostanziale con aggiornamento dell’AUA vigente e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/93964 del 21/05/2025).
- Nota recante impossibilità ad esprimere parere motivato per la matrice impatto acustico del Servizio

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Territoriale di ARPAE-APAM (PG/2025/156173 del 03/09/2025);

- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura in proseguimento senza modifiche e nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Casalecchio di Reno (PG/2025/169730 del 25/09/2025);

RITENUTO che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per le sole matrici modificate con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal Consorzio istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che il Consorzio ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente al Consorzio titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore del CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO Soc.Cons.a r.l., per l'esercizio dell'attività di centro commerciale svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 2445/2014, P.G. 125961/2014**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore del CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO Soc.Cons.a r.l. (C.F. e P.IVA 00865231203) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno, via M. Monroe n. 2/9, c.a.p. 40033, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 04/09/2029**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A Aggiornato - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Casalecchio di Reno.
3. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo al Consorzio istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Casalecchio di Reno e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA n. 2445/2014, P.G. 125961/2014, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO S.c.a.r.l.
comune di Casalecchio di Reno – via M. Monroe n. 2/9

ALLEGATO A Aggiornato

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di organizzazione, coordinamento per conto dei consorziati delle attività e dei servizi necessari al normale funzionamento del centro commerciale svolta dalla società CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO S.c.a.r.l. nello stabilimento posto in comune di Casalecchio di Reno via M. Monroe n° 2/9 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO S.c.a.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CALDAIA POT. TERMICA NOMINALE 1,93 MW METANO

Portata massima	2900 Nm ³ /h
Altezza minima	30 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	(*) 5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³

(*) valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto si utilizza gas naturale

I valori di concentrazione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per inquinante ossidi di azoto

EMISSIONE E2**PROVENIENZA: CALDAIA – POT. TERMICA NOMINALE 1,93 MW METANO**

Portata massima	2300 Nm ³ /h
Altezza minima	30 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	(*) 5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³

(*) valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto si utilizza gas naturale

I valori di concentrazione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per inquinante ossidi di azoto

EMISSIONE E3**PROVENIENZA: CALDAIA – POT. TERMICA NOMINALE 0,9 MW METANO**

Portata massima	1400 Nm ³ /h
Altezza minima	30 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	(*) 5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³

(*) valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto si utilizza gas naturale

I valori di concentrazione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per inquinante ossidi di azoto

EMISSIONE E4**PROVENIENZA: COGENERATORE A MOTORE ENDOTERMICO CG01-FIX 165LE - 0,26 MW METANO**

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera gg).

EMISSIONE E5**PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO MARGEN SPA – 0,88 MW GASOLIO****EMISSIONE E6****PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO TESSARI ENERGIA – 0,85 MW GASOLIO**

I valori di potenzialità termica nominale complessiva dei gruppi elettrogeni superano il valore di 1 MW previsto al punto bb) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Poichè nessun gruppo ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%:

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	650	mg/Nm ³

Fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione massima ammessa, non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

EMISSIONI E7 – E8

PROVENIENZA: MOTOPOMPE ANTINCENDIO N67 MNT F40 – 0,7 MW CIASCUNA

EMISSIONI E9 – E10 – E11

PROVENIENZA: MOTOPOMPE ANTINCENDIO D703TE2 – 0,16 MW CIASCUNA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei

periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

(Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA, con particolare riferimento all'allegato "Planimetrie generali stabilimento" (PG/2024/227789) e "Quadro delle emissioni" (PG/2024/234478).

Pratica Sinadoc 41747/2024

Documento redatto in data 26/09/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto del CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO Soc.Cons.a r.l.
ubicato in via M. Monroe n. 2/9, c.a.p. 40033, Comune di Casalecchio di Reno (BO).**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione di impatto acustico del 16/07/2025 presentata dal CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO Soc.Cons.a r.l ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011.
- Vista la nota tecnica di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/156173 del 03/09/2025 che rileva di non avere a disposizione tutti gli elementi tecnici per esprimere un motivato parere in merito alla conformità della matrice impatto acustico.
- Visto il nulla osta acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Casalecchio di Reno Prot. 33027 del 25/09/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le seguenti prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Casalecchio di Reno con nulla osta acustico condizionato Prot. n. 33027 del 25/09/2025 (agli atti di ARPAE-AACM al PG/2025/169730 del 25/09/2025), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/156173 del 03/09/2025 (documenti riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale):
- **Entro il 31/12/2026** il Titolare del presente provvedimento dovrà approfondire e documentare con apposita relazione tecnica sottoscritta da tecnico competente in acustica le valutazioni del livello di pressione sonora presso i ricettori in assenza del contributo delle sorgenti aziendali al fine di verificare il rispetto del limite differenziale, con particolare riferimento alla determinazione del livello di rumore residuo.
 - Dovrà altresì e **contestualmente** fornire i restanti chiarimenti e i riscontri tecnici a quanto rilevato da Arpae come evidenziati nella nota di supporto tecnico citata sopra.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 16/07/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dal CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO Soc.Cons.a r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/132014 del 22/07/2025).

Pratica Sinadoc n. 41747/2024

Documento redatto in data 26/09/2025



Comune di Casalecchio di Reno



Area Servizi al Territorio

Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Fascicolo 06/09 – 2021/26

Addì, 25/09/2025

Spett.li

ARPAE di Bologna
Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ARPAE
Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
Distretto Urbano
Via Ronzani n. 7/39 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. PRATICA N° PLTMNL68R47L219F-202411051225-3345869. Modifica sostanziale AUA per Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Richiedente: CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, con sede in Via Marilyn Monroe 2/9 a Casalecchio di Reno (BO).

INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEL NULLA OSTA ACUSTICO E SCARICHI.

Richiamate:

- la documentazione pervenuta in data 05/12/2024, P.G. n. 42023, successivamente integrata con nota P.G. n. 44339 del 23/12/2024, relativa all'istanza di modifica sostanziale AUA di all'atto di adozione della Provincia di Bologna n. 2445/2014, PG 125961/20148, contenente le matrici Emissioni in atmosfera e scarichi in pubblica fognatura e rilasciata dal SUAP competente con P.G. n. 26563 del 05/09/2014, come rettificata dalla Determinazione adottata da Arpa n. DetAmb-2017-754 del 16/02/2017, presentata per conto del CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, P.IVA 00865231203, con sede in Via Marilyn Monroe 2/9;
- la nota P.G. n. 43407 del 16/12/2024 con la quale lo scrivente SUAP ha richiesto la verifica della completezza documentale ai Soggetti competenti coinvolti.

Vista la nota prot. N.ro 440/2025 del 02/01/2025 (Ns. P.G. n. 141 del 03/01/2025) con la quale ARPAE - AAC ha comunicato a questo SUAP la presa d'atto dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'AUA in oggetto ed ha richiesto ai soggetti competenti i pareri ed i Nulla Osta attesi per l'adozione del provvedimento richiesto, dando altresì atto ai sensi del art. 4 comma 4/5 del D.P.R. 59/2013 che la conclusione del procedimento sarà prevista entro 120 giorni dalla data di avvio.

Vista la nota di ARPAE – AAC prot. N.ro 9387/2025 del 17/01/2025 (Ns. P.G. n. 2008 del 17/01/2025) con la quale ha richiesto al SUAP di sospendere il procedimento in oggetto in quanto, ai fini della valutazione completa dell'istanza, è emersa la necessità di acquisire la documentazione integrativa richiesta da ARPAE - Servizio Territoriale con nota PG/2025/4926, relativamente alle matrici emissioni in atmosfera ed impatto acustico.

Considerato che con nota P.G. n. 2592 del 22/01/2025 lo scrivente SUAP ha richiesto al proponente in indirizzo di trasmettere le opportune integrazioni entro 30 giorni, successivamente prorogati fino al 22/04/2025, come da richiesta del proponente ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, sospendendo contestualmente i termini del procedimento.

Considerato che in data 17/04/2025 è stata ricevuta la documentazione integrativa di modifica sostanziale AUA, e registrata al P.G. n. 13772 e che le stesse sono state inoltrate all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Distretto Urbano ARPAE. con nostro PG n. 15094 in data 30/04/2025 per le valutazioni del caso.

Preso atto che in data 16/05/2025 con PG n. 17290 lo scrivente servizio ha ricevuto l'espressione verso le integrazioni sul parere di Matrice Acustica, da parte di ARPAE.

Ritenuto che le integrazioni presentate in data 30/4/2025 relativamente all'impatto acustico risultano incomplete, si è richiesto con P.G. n. 17932 del 22/05/2025 di presentare entro termine di 60 gg (ovvero 21/07/25) la documentazione che risponda puntualmente alla richiesta già formulata in data 13/01/25.

Con nostra nota n. 25947 del 22/07/2025 si sono inoltrate gli allegati ricevuti con P.G. n. 25862 del 21/07/2025, contenenti le integrazioni di matrice acustica richieste da ARPAE con PG n. 17290 del 16/05/2025, comprensive di misure fonometriche e relazione di impatto acustico;

Considerato che in data 03/09/2025, con P.G. 30462, ARPAE ha inviato la nota a seguito dell'esame delle integrazioni, ritenendo che non sussistano elementi tecnici necessari per esprimere un parere motivato sulla conformità del progetto;

Si intende con la presente formalizzare e sostituire integralmente il precedente nulla-osta espresso dallo Scrivente Servizio, con il P.G. n. 30914 del 08/09/2025, disponendo che entro il 31/12/2026 il Titolare del provvedimento AUA rispetti le seguenti prescrizioni:

- Approfondire e documentare con apposita relazione tecnica sottoscritta da tecnico competente in acustica le valutazioni del livello di pressione sonora presso i ricettori in assenza del contributo delle sorgenti aziendali al fine di verificare il rispetto del limite differenziale, con particolare riferimento alla determinazione del livello di rumore residuo;
- Dovrà altresì e contestualmente fornire i restanti chiarimenti e riscontri tecnici a quanto rilevato da Arpae come evidenziati nella nota di supporto tecnico ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna (PG Arpae/2025/156173 del 03/09/2025);

Visti:

D.P.R. 59/2013;

la L. n. 447/95 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il vigente Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

la L. n. 241/90 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra citato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

esprime **nuovo nulla osta** sostituendo il precedente di competenza, per la matrice acustica unitamente al nulla osta per il proseguimento degli scarichi in pubblica fognatura (dichiarati senza variazioni), necessari ad aggiornare l'atto autorizzativo richiesto relativamente allo stabilimento CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, sito in Via Marilyn Monroe 2/9, in Casalecchio di Reno (BO), conformemente ai documenti depositati presso questo Servizio.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento

Andrea Passerini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





SINADOC 41747/2024
Bologna, 02/09/2025

Spett.

Comune di Casalecchio Di Reno

VIA DEI MILLE n.9 40033 - CASALECCHIO DI RENO (BO)
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Spett.

SUAP di Casalecchio Di Reno

VIA DEI MILLE n.9 40033 - CASALECCHIO DI RENO (BO)
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Spett.

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice n.25, 40122 Bologna
ca P.L. Bernardi

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. TRASMISSIONE PRATICA N° PLTMNL68R47L219F202411051225-3345869. Domanda di Modifica sostanziale AUA per Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006. Richiedente: CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, con sede in Via Marilyn Monroe 2/9 a Casalecchio di Reno (BO). **No espressione Parere Matrice Acustica.**

In merito all'istanza di AUA in oggetto, presa visione della documentazione pervenuta successivamente alla comunicazione di non espressione di parere, si rileva che:

- il Consorzio Centro Commerciale Shopville Gran Reno Scrl, presso la sede di Via Marilyn Monroe 2/9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), è attualmente in possesso di AUA della Provincia di Bologna n.2445/2014, PG 125961/2014 rilasciata dal SUAP competente con Prot. 742 del 05/09/2014, con successiva rettifica da parte di Arpae tramite Det-Amb-2017-754 del 16/02/2017. Presso la sede l'attività svolta consiste nell'organizzazione, coordinamento per conto dei consorziati della Ditta. E' richiesta la modifica sostanziale dell'AUA vigente per l'autorizzazione di 8 punti di emissione E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11;
- è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto acustico datata 16/07/2025 a firma del tecnico acustico iscritto in ENTECA N° 4847;
- il Centro commerciale oggetto della valutazione è ubicato in un'area compresa tra la linea ferroviaria locale Casalecchio di Reno – Vignola e l'Autostrada del Sole A1. L'edificio insiste in una zona a prevalente destinazione commerciale/industriale; con un piccolo centro abitato situato a circa 300 metri dal Centro Commerciale, in direzione sud-est;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



- lo stabilimento ricade in classe IV, “area di intensa attività umana”, con limiti di immissione di zona pari a 65 dB(A) in periodo diurno e 55 dB(A) in periodo notturno;
- Le sorgenti sonore aziendali in essere risultano individuate e, in particolare, sono riportati i livelli di emissione sonora e gli orari di funzionamento di ciascuna.

Le sorgenti sonore individuate sono le seguenti:

- GE Margen – emergenza
 - Motopompa sprinkler – emergenza
 - Motopompa idranti – emergenza
 - GE Tessari – emergenza
 - Cogeneratore – 00:00 – 24:00
 - Centrale Termica – 9:00 – 23:00
 - UTA – 9:00 – 23:00
 - UTA – 9:00 – 23:00
 - Recuperatore – 9:00 – 23:00
- ai fini della verifica acustica è stata svolta una campagna fonometrica in data 03/02/2025, con rilievi effettuati presso lo stabilimento in 15 punti. La campagna fonometrica ha permesso di caratterizzare il livello di emissione sonora delle sorgenti dell’azienda. Il clima acustico risulta fortemente condizionato dal traffico veicolare delle arterie stradali circostanti l’azienda.
 - sono stati individuati 9 recettori abitativi, di cui 2 in classe III, 5 in classe IV e 2 in classe V;
 - Mediante l’utilizzo del software di modellazione Soundplan 9.0 sono state simulate le condizioni acustiche a seguito dell’attivazione delle sorgenti sonore aziendali. **Si rileva che:**
 - **pur essendo stati analizzati diversi scenari di rumore ambientale, non risulta riportata una valutazione del livello di pressione sonora presso i ricettori in assenza del contributo delle sorgenti aziendali. Tale valutazione sarebbe necessaria per verificare il rispetto del limite differenziale, con particolare riferimento alla determinazione del livello di rumore residuo;**
 - **non è chiaro a cosa la Doima faccia riferimento con il termine *ambientale*. Dalla modellazione emerge infatti che, sebbene venga dichiarato il rispetto dei limiti di zona, presso i ricettori individuati si registrano numerosi superamenti sia nel periodo diurno sia in quello notturno;**
 - **non è chiaro se con *ambientale* nella Doima si intenda il livello di pressione sonora in assenza del contributo delle sorgenti aziendali. In tal caso, non risulta come tale livello sia stato effettivamente valutato, considerato che le misure effettuate appaiono condotte con almeno parte delle sorgenti sonore aziendali in funzione e in prossimità delle stesse.**

Alla luce delle criticità riscontrate nella documentazione, anche dopo l'esame delle integrazioni presentate, questa Agenzia ritiene che non sussistano gli elementi tecnici necessari per esprimere un parere motivato sulla conformità del progetto.

L'istruttoria è stata eseguita da G. Capitani e M. Gherardi.

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
Dr.ssa Paola Silingardi
o suo delegato

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.